

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI
COMPRESI GLI IMPIANTI PER TELEFONIA CELLULARE,
I RADAR E GLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE**



INDICE

TITOLO I – Campo di applicazione, normativa di riferimento e definizioni

- Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art. 3 - DEFINIZIONI E LIMITI DI ESPOSIZIONE
 - Art. 3.1 – *Definizioni*
 - Art. 3.2 – *Limiti di esposizione*

TITOLO II – Criteri di installazione degli impianti, procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti, procedure semplificate e spese per attività istruttorie

- Art. 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO II
- Art. 5 - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI
 - Art. 5.1 - *Definizioni pertinenti gli Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni*
- Art. 6 - CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E TELECOMUNICAZIONE, MISURE DI CAUTELA
- Art. 7 - IMPIANTI PER REDIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
 - Art. 7.1 - *Definizioni pertinenti gli Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva*
- Art. 8 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER GLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE, MISURE DI CAUTELA
- Art. 9 - PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.
- Art. 10 - PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.
- Art. 11 - SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE.
- Art. 12 - AMMODERNAMENTO DEL PARCO IMPIANTI E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE.

TITOLO III - Obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della Legge Regionale 19/2004, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione

- Art. 13 - CAMPO DI APPLICAZIONE E TEMPISTICA
- Art. 14 - CERTIFICAZIONE
- Art. 15 - COMUNICAZIONE

TITOLO IV – Controlli, vigilanza, misure, risanamento e disposizioni finali

- Art. 16 - CONTROLLI E VIGILANZA
- Art. 17 - MISURE
- Art. 18 - RISANAMENTO IMPIANTI ESISTENTI
- Art. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI

TITOLO I

Campo di applicazione, normativa di riferimento e definizioni

- Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti di radiodiffusione sull'intero territorio comunale.
2. La realizzazione e la modifica degli impianti oggetto del presente Regolamento all'interno del comune di Castellazzo Bormida è consentita in tutte le zone del territorio comunale con le limitazioni previste, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli e fatta eccezione per singoli beni classificati come aree sensibili per i quali l'installazione può essere totalmente vietata.
3. Il presente regolamento contiene inoltre le indicazioni delle procedure semplificate e delle condizioni agevolate per l'installazione di tali impianti nonché le indicazioni per la presentazione delle certificazioni e della comunicazione di cui all'art 13, comma 1, e all'art. 2 commi 3 e 4 della LR 19/2004 e le modalità per il risanamento degli impianti non conformi
4. Nell'installazione dei suddetti impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente Regolamento.
5. La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è comunque subordinata alla condizione che, negli spazi - aperti o chiusi - di fruizione, l'esposizione al campo elettrico ed al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.
6. La dislocazione degli impianti radioelettrici presenti alla data odierna sul territorio del comune di Castellazzo Bormida è riportata nella Tavole n. 1 e n. 2 allegate al presente regolamento ed è aggiornabile acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti dal catasto regionale delle sorgenti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 19/2004 tramite accesso alla Rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (RUPAR Piemonte). Nelle more dell'attivazione del catasto tali dati saranno forniti dall'ARPA, sulla base del proprio archivio informatico.

- Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio degli impianti sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, di tutte le disposizioni specifiche attualmente in vigore:

- Legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;
- D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti" e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D.Lgs.vo 19 settembre 94 n. 626 Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e succ. mod. ed integrazioni;
- Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003: Codice delle comunicazioni elettroniche (Suppl. alla G.U. n. 214 del 15 settembre 2003)
- D.P.C.M. 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. (G.U. n. 200 del 29 agosto 2003)
- D.P.C.M. 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003)
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (G.U. n. 55 del 7 marzo 2001)
- D.G.R. n.16-757 del 5 settembre 2005: Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico. (B.U. n. 36 dell'8 settembre 2005)
- D.G.R. n. 39-14473 del 29 dicembre 2004 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d). (B.U. n. 3 del 20 gennaio 2005)

- D.G.R. n. 71-13853 del 2 novembre 2004 Risanamento del sito del Colle della Maddalena a seguito del superamento del limite massimo di campo elettrico previsto dalla vigente legislazione: approvazione delle linee guida e delle strutture quali siti di localizzazione definitiva degli impianti di teleradiocomunicazione. Trasmissione alla Provincia di Torino delle conclusioni del procedimento istruttorio compiuto dalla Regione Piemonte. (B.U. n. 46 del 18 novembre 2004)
- D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione (B.U. n. 44 del 4 novembre 2004)
- D.G.R. n. 112-13293 del 12 agosto 2004; D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale. (B.U. n. 32 del 5 agosto 2004)
- Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (B.U. n. 31 del 5 agosto 2004)
- D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici (B.U. n. 29 del 22 luglio 2004)
- Legge Regione Piemonte 26 Aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 " e successive modifiche ed integrazioni; (B.U. n. 18 del 3 maggio 2000,)

- Art. 3 – DEFINIZIONI E LIMITI DI ESPOSIZIONE

- Art. 3.1 – Definizioni

Si riportano le definizioni di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 19/2004:

- a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative (vedere definizione puntuale più avanti);

- b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;
- c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;
- d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- g) elettrodotto: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- h) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano
- i) obiettivi di qualità:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- j) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;
- k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;
- l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79);

- m) audizione tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi;
- n) tensione di esercizio: la bassa tensione non supera un chilovolt, la media tensione è compresa tra un chilovolt e trentacinque chilovolt, l'alta tensione è superiore a trentacinque chilovolt e non supera i centocinquanta chilovolt, mentre l'altissima tensione è superiore a centocinquanta chilovolt.

- Art. 3.2 – Limiti di esposizione

1. I limiti di esposizione al campo elettromagnetico sul territorio comunale sono fissati dal DPCM 08-07-2003, in termini di campo elettrico, campo magnetico e densità di potenza dell'onda piana equivalente.
2. Nel caso in cui tale Decreto venga aggiornato, sostituito o modificato completamente o in qualcuna delle sue parti, il presente regolamento si uniformerà ai limiti prescritti dai successivi aggiornamenti dello stesso decreto.

TITOLO II

Criteri di installazione degli impianti, procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti, procedure semplificate e spese per attività istruttorie

- Art. 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO II

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti), compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti di radiodiffusione di cui all'art. 2 comma 1 della Legge Regionale 19/2004 di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche

2. Sono esclusi gli impianti di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 19/2004 ad eccezione degli impianti fissi con potenza efficace minore o uguale a 5 watt. al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate come prescritto all'art. 10 comma 1, lettera e) del presente regolamento.

- Art. 5 – IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

- Art. 5.1 - Definizioni pertinenti gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

1. Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (es. case di cura), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (es. parchi gioco, asili), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

2. Zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

- c) area definita “centro storico” come da piano regolatore generale (P.R.G.);
- d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d’area.

3. Zone di attrazione: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall’amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

4. Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

- Art. 6 – CRITERI PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E TELECOMUNICAZIONE, MISURE DI CAUTELA

1. Aree sensibili

Sui singoli beni classificati come aree sensibili l’installazione degli impianti può essere totalmente vietata oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l’ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata. Nella seguente tabella sono individuate le aree sensibili e le relative prescrizioni di installazione.

Nr. sito	Tipologia edificio (scuola, ospedale...)	Dati identificativi (indirizzo, mappale, coordinate...)	Installazione vietata/condizionata
1	Asilo Nido “Sette Nani”	Via G. Marconi	Installazione vietata
2	Ex-Orfanotrofio	Via. G. Garibaldi	Installazione vietata
3	Scuola Materna Statale “F. Aiachini” e Scuola Elementare Statale “G.Scavia”	Spalto Martiri della Libertà	Installazione vietata
4	Scuola Media Statale “Pochettino”	Via Emanuele Boidi n. 5	Installazione vietata
5	Casa di Riposo Ipab	P.zza S.Carlo n. 1	Installazione vietata
6	Pensionato San Francesco	Spalto Magenta n. 2	Installazione vietata
7	Casa della Salute - Distretto A.S.L. 20	Via S. Giovanni Bosco	Installazione vietata

Il divieto di installazione di impianti può comunque essere derogato sui singoli beni, ove l’attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell’attività stessa.

2. Zone di installazione condizionata

Le aree di installazione condizionata sono riportate nella seguente tabella:

Nr. Sito	Dati identificativi area (vie che delimitano l'area, mappali, ecc...)	Classe/i PRGC	Presenza impianti sia di telefonia mobile e telecomunicazioni che di radiodiffusione sonora e televisiva	Tipologia di zona di installazione condizionata secondo gli elenchi di cui ai punti 2.1 della DGR (a,b,c.,d,e)	Presenza area sensibile (nr. Sito)
1	Area compresa nel raggio di 30 metri dell'Asilo nido "Sette Nani"	F	NO	a	1
2	Area compresa nel raggio di 30 metri dell'Ex Orfanotrofio	A	NO	a	2
3	Area compresa nel raggio di 30 metri della Scuola Materna Statale "F. Aiachini" e Scuola Elementare Statale "G. Scavia"	A	NO	a	3
4	Area compresa nel raggio di 30 metri della scuola Media Statale "Pochettino"	A	NO	a	4
5	Area compresa nel raggio di 30 metri della Casa di Riposo Ipab	A	NO	a	5
6	Area compresa nel raggio di 30 metri del Pensionato San Francesco	A-F	NO	a	6
7	Area compresa nel raggio di 30 metri della Casa della Salute - Distretto A.S.L. 20	A-F	NO	a	7
8	Santuario Beata Vergine della Creta	A-F	NO	b	
9	Palazzo Comunale	A-F	NO	b	
10	Torre dell'Orologio	A	NO	b	
11	Torrione della Gattara	A-B	NO	b	
12	Castello Spinola	A1	NO	b	
13	Chiesa e Canonica di S. Martino	A-F	NO	b	
14	Chiesa e Canonica di S. Maria della Corte	A-F	NO	b	
15	Chiesa di San Carlo	A-F	Impianto radio S. Paolo rif. lettera P Tavole 1-2	b	
16	Ex. Convento dei Frati Minori Cappuccini	F-A	NO	b	
17	Oratorio della SS. Pietà	A- F	NO	b	
18	Oratorio di S. Antonio Abate	A- F	NO	b	
19	Oratorio della SS. Trinità	A- F	NO	b	
20	Oratorio di S. Sebastiano	A- F	NO	b	
21	Chiesa della Trinità da Lungi	E1	NO	b	
22	Chiesa di S. Stefano	F	Impianto radio Ass. Castellazzo Soccorso rif. lettera S Tavole 1-2	b	
23	Centro storico, confini come da PRGC	A-B	Impianto di telefonia H3G rif. lettera H Tavole 1-2 Impianto radio S. Paolo rif. lettera P Tavole 1-2 Impianto radio-amatore rif. lettera A Tavole 1-2 Impianto radio Polizia Municipale rif. lettera M Tavole 1-2	c	1,2,4, 5,6,7,

Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando di volta in volta con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli stessi.

In particolare per le aree di installazione condizionata di cui al punto a) paragrafo 2.1 della D.G.R. (area compresa nel raggio di 30 metri da aree sensibili - siti dal n. 1 al n. 7), il Comune potrà richiedere uno studio specifico sull'impatto elettromagnetico dell'impianto (valutazione teorica dei livelli di campo a ogni piano dell'edificio classificato come recettore sensibile e/o a 150 cm da terra sull'intera area, monitoraggio con misure pre e post operam...)

Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Piano (es: codice della strada, vincolo di rispetto ferrovia, ecc.)

3. Zone di attrazione

Le zone di attrazione all'interno del territorio Comunale di Castellazzo Bormida sono individuate in tutte le aree restanti, non appartenenti alle aree sensibili e/o di installazione condizionata, trattandosi di aree a destinazione industriale ed agricola con bassa densità di popolazione

All'interno delle zone di attrazione è possibile procedere alla richiesta di installazione degli impianti attraverso le procedure semplificate così come descritte all'art. 10.

4. Zone neutre

Non sono state individuate allo stato attuale zone neutre nel territorio del Comune di Castellazzo Bormida.

- Art. 7 – IMPIANTI PER REDIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

- Art. 7.1 - Definizioni pertinenti gli Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

1. Aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (es. case di cura), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (es. parchi gioco, asili) residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del d.p.c.m. 08/07/ 2003.

2. Zone di vincolo: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) area definita “centro storico” come da P.R.G.
- b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

3. Zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 42/2004;
- c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

4. Zone di attrazione: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) aree esclusivamente industriali;
- b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

5. Zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione

- Art. 8 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER GLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE, MISURE DI CAUTELA

1. Prescrizioni generali

L’individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione deve essere effettuata in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

2. Aree sensibili

Sui singoli beni classificati come aree sensibili l’installazione degli impianti può essere totalmente vietata oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l’ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata.

Nella seguente tabella sono individuate le aree sensibili e le relative prescrizioni di installazione.

Nr. sito	Tipologia edificio (scuola, ospedale...)	Dati identificativi (indirizzo, mappale, coordinate...)	Installazione vietata/condizionata
1	Asilo Nido “Sette Nani”	Via G. Marconi	Istallazione vietata
2	Ex-Orfanotrofio	Via. G. Garibaldi	Istallazione vietata
3	Scuola Materna Statale “F. Aiachini” e Scuola Elementare Statale “G.Scavia”	Spalto Martiri della Libertà	Istallazione vietata
4	Scuola Media Statale “Pochettino”	Via Emanuele Boidi n. 5	Istallazione vietata
5	Casa di Riposo Ipab	P.zza S.Carlo n. 1	Istallazione vietata
6	Pensionato San Francesco	Spalto Magenta n. 2	Istallazione vietata
7	Casa della Salute - Distretto A.S.L. 20	Via S. Giovanni Bosco	Istallazione vietata

3. Zone di vincolo

All’interno delle zone di vincolo l’installazione degli impianti è soggetta a specifici accordi tra l’ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti, secondo quanto di seguito previsto per le zone di installazione condizionata.

Le aree di vincolo sono riportate nella seguente tabella:

N.ro Sito	Dati identificativi area (vie che delimitano l'area, mappali, ecc...)	Classe/i PRGC	Presenza impianti sia di telefonia mobile e telecomunicazioni che di radiodiffusione sonora e televisiva	Tipologia di zona di istallazione di vincolo secondo gli elenchi di cui ai punti 2.2 della DGR (a,b)	Presenza area sensibile
23	Centro storico, confini come da PRG	A	Impianto di telefonia H3G rif. lettera H Tavole 1-2 Impianto radio S. Paolo rif. lettera P Tavole 1-2 Impianto radio-amatore rif. lettera A Tavole 1-2 Impianto radio Polizia Municipale rif. lettera M Tavole 1-2	a	1,2,4, 5,6,7,
24	Area urbana di Castellazzo Bormida - confini come da PRGC per antenne con pot. Eff. > 500 W	A-B-C-D	Impianto di telefonia T.I.M. rif. lettera T1 Tavole 1-2 Impianto di telefonia H3G rif. lettera H Tavole 1-2 Impianto radio S.Paolo rif. lettera P Tavole 1-2 Impianto radio-amatore rif. lettera A Tavole 1-2 Impianto radio Polizia Municipale rif. lettera M Tavole 1-2 Impianto radio Ass. Castellazzo Soccorso rif. lettera S Tavole 1-2	b	1,2,3,4, 5,6,7,

3. Zone di istallazione condizionata

Le aree di istallazione condizionata sono riportate nella seguente tabella:

N.ro Sito	Dati identificativi area (vie che delimitano l'area, mappali, ecc...)	Classe/i PRGC	Presenza impianti sia di telefonia mobile e telecomunicazioni che di radiodiffusione sonora e televisiva	Tipologia di zona di istallazione condizionata secondo gli elenchi di cui ai punti 2.2 della DGR (a,b,c.,d,e)	Presenza area sensibile (nr. Sito)
1	Area compresa nel raggio di 30 metri dell'Asilo nido "Sette Nani"	F	NO	a	1
2	Area compresa nel raggio di 30 metri dell'Ex Orfanotrofio	A-F	NO	a	2
3	Area compresa nel raggio di 30 metri della Scuola Materna Statale "F. Aiachini" e Scuola Elementare Statale "G. Scavia"	B-F	NO	a	3
4	Area compresa nel raggio di 30 metri della scuola Media Statale "Pochettino"	A-F	NO	a	4
5	Area compresa nel raggio di 30 metri della Casa di Riposo Ipab	A-F	NO	a	5
6	Area compresa nel raggio di 30 metri del Pensionato San Francesco	A-F	NO	a	6

7	Area compresa nel raggio di 30 metri della Casa della Salute - Distretto A.S.L. 20	A-F	NO	a	7
8	Santuario della Beata Vergine della Creta	A-F	NO	b	
9	Palazzo Comunale	A-F	NO	b	
10	Torre dell'Orologio	A	NO	b	
11	Torrione della Gattara	A-B	NO	b	
12	Castello Spinola	A1	NO	b	
13	Chiesa e Canonica di S. Martino	A-F	NO	b	
14	Chiesa e Canonica di S. Maria della Corte	A-F	NO	b	
15	Chiesa di San Carlo	F	Impianto radio S. Paolo rif. lettera P Tavole 1-2	b	
16	Ex. Convento dei Frati Minori Cappuccini	F-A	NO	b	
17	Oratorio della SS. Pietà	F-A	NO	b	
18	Oratorio di S. Antonio Abate	F-A	NO	b	
19	Oratorio della SS. Trinità	F-A	NO	b	
20	Oratorio di S. Sebastiano	F-A	NO	b	
21	Chiesa della Trinità da Lungi	E1	NO	b	
22	Chiesa di S. Stefano	F	Impianto radio Ass. Castellazzo Soccorso rif. lettera S Tavole 1-2	b	

Il comune, all'interno delle zone di installazione condizionata, può rilasciare l'autorizzazione concordando di volta in volta con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli stessi.

In particolare per le aree di installazione condizionata di cui al punto a) paragrafo 2.1 della D.G.R. (area compresa nel raggio di 30 metri da aree sensibili - siti dal n. 1 al n. 7), il Comune potrà richiedere uno studio specifico sull'impatto elettromagnetico dell'impianto (valutazione teorica dei livelli di campo a ogni piano dell'edificio classificato come recettore sensibile e/o a 150 cm da terra sull'intera area, monitoraggio con misure pre e post operam...).

Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quella di cui al presente Piano (es: codice della strada, vincolo di rispetto ferrovia, ecc.)

4. Zone di attrazione

Le zone di attrazione all'interno del territorio Comunale di Castellazzo Bormida sono individuate in tutte le aree restanti, non appartenenti alle aree sensibili e/o di installazione condizionata, trattandosi di aree a destinazione industriale ed agricola con bassa densità di popolazione. All'interno delle zone di attrazione è possibile procedere alla richiesta di installazione degli impianti attraverso le procedure semplificate così come descritte all'art. 10.

5. Zone neutre

Non sono state individuate allo stato attuale zone neutre nel territorio del Comune di Castellazzo Bormida.

- Art. 9 – PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE ED ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo sportello unico delle attività produttive la domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.
2. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere tale indicazione allo sportello unico delle attività produttive.
3. Ad eccezione delle procedure semplificate previste all'art 10, la domanda deve essere formulata mediante istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con dichiarazione di inizio attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2004, n. 15 – 12731 (Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici), così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2004, n. 112 – 13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale),.
4. Il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa.
5. Il comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
6. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di

impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

7. Il comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art. 10.

8. Acquisito dall'ARPA il parere tecnico favorevole in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, il comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi presentati dai relativi gestori.; L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

9. Il comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

10. Il comune trasmette all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 19/2004.

11. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

12. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari, devono certificare al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 – 13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

13. Il comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

- Art. 10 – PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano nei casi seguenti:

- a) realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b) realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui all'art. 12;
- e) realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori

2. Le procedure autorizzative o iter semplificati o abbreviati, applicabili sono i seguenti:

- a) presentazione della DIA, ai sensi dell'articolo 87, comma 3, del d.lgs. 259/2003, anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W;
- b) ritenendo formato il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003, rispettivamente:
 - 1) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - 2) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

3. In tutti i casi non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

- Art. 11 – SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE.

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 19/2004, per ogni singola installazione sono individuate:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400,00 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000,00 euro;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300,00 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900,00 euro;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art 10 e all'art. 12, inseriti in contesto non edificato, in 200,00 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500,00 euro.

2. Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento. Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

3. Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

4. Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

5. Le somme sono versate al comune ed alla provincia competente nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento, secondo le modalità di versamento definite dagli enti locali e diffuse anche tramite la rete Internet e la regolamentazione comunale.

6. La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale 19/2004 è fissata nel 40%.

7. Il comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell'ARPA secondo le modalità concordate.

- Art. 12 – AMMODERNAMENTO DEL PARCO IMPIANTI E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE.

I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all'art. 10 e sono soggetti alle relative spese per attività istruttorie di cui all'art. 11:

- a) impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
- b) impianti microcellulari;
- c) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
- d) utilizzo di sistemi *multiplexing* per impianti radiotelevisivi.

TITOLO III

Obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della Legge Regionale 19/2004, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione.

- Art 13 – CAMPO DI APPLICAZIONE E TEMPISTICA

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione entrati in esercizio a partire dal giorno 6 agosto 2004 (data di entrata in vigore della Legge Regionale 19/2004).
2. Per gli impianti di cui al comma 1, esistenti alla data di emissione del presente regolamento, l'obbligo di produrre la certificazione o la comunicazione di cui agli articoli seguenti risulta già in vigore a decorrere dal 3 gennaio 2005.
3. Per gli impianti di nuova installazione deve essere prodotta la certificazione o la comunicazione di cui agli articoli seguenti prima dell'attivazione dell'impianto stesso.
4. Per gli impianti entrati in esercizio prima del giorno 6 agosto 2004 si rimane in attesa di apposito atto deliberativo della Regione.

- Art 14 – CERTIFICAZIONE

1. I gestori o i proprietari degli impianti, a esclusione di quelli individuati nell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n. 19/2004 per i quali si rimanda al successivo art. 14, devono certificare la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, trasmettendo al comune il modello di cui all'allegato 1 della DGR 2 novembre 2004, n. 19-13802.

- Art 15 – COMUNICAZIONE

1. Nel caso di impianti fissi con potenza efficace in antenna uguale o inferiore a 5 W, l'obbligo di comunicazione al comune e all'ARPA, di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) della Legge Regionale 19/2004, si ritiene assolto con la presentazione della DIA. I gestori o i proprietari trasmettono, per conoscenza, la DIA al CORECOM, corredata esclusivamente della scheda tecnica dell'impianto.

2. Nel caso di impianti punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W, i gestori o i proprietari inviano al comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando i seguenti documenti parte integranti della DGR 2 novembre 2004, n. 19-13802 ovvero:

- o la scheda tecnica dell'impianto, compilata uniformemente al modello del suballegato I,
- o i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI di cui al suballegato II.

Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

3. I proprietari degli apparati di radioamatore, trasmettono al comune, all'ARPA e al CORECOM il modello di cui all'allegato 2 della DGR 2 novembre 2004, n. 19-13802.

4. Nel caso di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, l'obbligo di comunicazione all'ARPA, di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge Regionale 19/2004, si ritiene assolto con la presentazione della DIA ai competenti uffici comunali

5. Nel caso di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, i proprietari o i gestori trasmettono all'ARPA il modello di cui all'allegato 3 della DGR 2 novembre 2004, n. 19-13802.

6. Nel caso di installazione o modifica di impianti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, le stesse trasmettono al comune, il modello di cui all'allegato 4 della DGR 2 novembre 2004, n. 19-13802, compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

TITOLO IV

Controlli, vigilanza, misure, risanamento e disposizioni finali

- ART. 16 – CONTROLLI E VIGILANZA

1. Il comune ai sensi dell'art. 10 della L. R. n. 19/2004 esercita le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale, avvalendosi dell'ARPA anche con riguardo alla corretta realizzazione dei piani di risanamento, sulla base di programmi di monitoraggio predisposti dall'ARPA.

- ART. 17 – MISURE

1. L'ARPA provvede all'effettuazione delle verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche ex art. 6 del D.P.C.M. 08/07/2003, nel quadro dei compiti fissati dall'art. 4 della Legge 36/2001

- ART. 18 – RISANAMENTO IMPIANTI ESISTENTI

1. Tutti i gestori il cui impianto, a seguito di verifiche e controlli, risulti responsabile di un superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici di cui all'art. 3 e all'art. 4 del D.P.C.M. 08/07/2003, dovranno effettuare il risanamento dello stesso entro 60 giorni a decorrere dalla notifica degli uffici comunali competenti.

2. Le modalità di intervento per il risanamento dei siti non conformi sono disciplinate dalla "Direttiva Tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione" allegata alla D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473

- ART. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento viene inviato alla provincia nell'ambito delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della L.R. 19/2004 a questa assegnate.

2. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione periodica al fine di mantenerlo aggiornato alle future disposizioni di legge e di garantire una continuo progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrico, magnetico ed elettromagnetico

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i titolari degli impianti sono tenuti a presentare al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il proprio programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale stesso, così come previsto all'art. 8 comma 1 LR 19/2004 e secondo le modalità indicate al punto 4.3 della DGR.

4. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del presente regolamento e la presentazione del programma localizzativo, i gestori sono comunque tenuti a rispettare le norme contenute nel regolamento stesso.

ALLEGATI

Al regolamento sono allegate due cartografie, in scala 1:10.000:

- Tavola 1: Localizzazione impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
- Tavola 2: Localizzazione impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

Sulla cartografie sono individuate le aree descritte al titolo 2 del presente regolamento secondo le scale cromatiche e le retinature indicate nelle seguenti tabelle:

IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE

Definizione	Colore	Retino
Aree sensibili	rosso	Colore pieno
Zone di installazione condizionata	azzurro	Quadrettatura obliqua
Zone di attrazione	verde	Quadrettatura obliqua
Zone neutre	-	-

IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Definizione	Colore	Retino
Aree sensibili	rosso	Colore pieno
Zone di vincolo	arancio	Quadrettatura obliqua
Zone di installazione condizionata	azzurro	Quadrettatura obliqua
Zone di attrazione	verde	Quadrettatura obliqua
Zone neutre	-	-

- **Deliberazione approvazione:** C.C. n. 10 del 09/02/2006 pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 14/02/2006 al 28/02/2006, esecutiva dal 24/02/2006;
- **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 01/03/2006 al 15/03/2006;
- **Entrata in vigore:** dal 16/03/2006